COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – Piazza 1°Maggio, 26 – Tel. 059/6789111 –Fax 059/6789290

ORDINANZA N. 914

OGGETTO: ORDINANZA ATTUATIVA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL SINDACO

Visto il decreto legge n. 74 del 2012, in G.u. n. 131 del 7 giugno 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 15 della legge del 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto l'articolo 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833

Visto l'articolo 50 comma 3, e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista l'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 contenente "*semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive*" adottata dal presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto legge n. 74 del 2012.

Considerato che le disposizioni ivi contenute hanno necessità di una integrazione al fine di fornire agli operatori indicazioni puntuali finalizzate a semplificare gli adempimenti e a una efficiente gestione dell'emergenza, tenuto conto che le disposizioni vigenti sull'agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro necessitano di una puntualizzazione alla luce della contingente situazione.

Rilevato che alla riunione del 28 giugno convocata alla presenza dei responsabili degli sportelli unici dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (comprendente i comuni di Novi di Modena, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, San Possidonio e San Prospero), dell'Unione Terre d'Argine (comprendente i comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) dell'Usl competente, sono stati concordati elementi utili alla semplificazione

Ordina

In attuazione e specificazione alle procedure semplificate individuate nell'ordinanza n. 3 del 22. 06.2012:

1) l'adozione delle seguenti indicazioni operative relative alle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive;

2) di stabilire che le autorizzazioni di cui all'ordinanza regionale n. 3 del 22 giugno 2012 non sono soggette a diritti di segreteria;

3) di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P., all'A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Servizio di Polizia Municipale ed al Servizio Tributi, per quanto di rispettiva competenza
4) di abrogare l'ordinanza sindacale n°102 del 23/06/2012 e l'ordinanza Sindacale Prot. 3575 del 26/6/2012

Novi di Modena il 25-07-2012

IL SINDACO
Luisa Turci

* * * * *

Indicazioni operative relative alle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive

Per le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, non elencate nell'ordinanza n. 3 del 22.06.2012, si rimanda alla D.G.R. 747 del 6.06.2012 disciplinante interventi straordinari previsti a seguito dei recenti episodi sismici in Emilia-Romagna.

Con riferimento alla delocalizzazione temporanea, disciplinata al punto 1) dell'ordinanza, si specifica che:

1) Non sono soggette all'ordinanza n. 3 le delocalizzazioni temporanee in locali idonei per le quali non è previsto alcun adempimento dalle vigenti normative. In questi casi, pertanto, l'impresa non dovrà comunicare nulla al SUAP;

2) per quanto riguarda la delocalizzazione in locali/strutture/aree scoperte senza requisiti specifici, si precisa che qualora la legislazione vigente (d.p.r. n. 380 del 2001 e l.r. n. 31 del 2002) non richieda il rispetto dei requisiti urbanistici (compresi i parcheggi), la delocalizzazione temporanea in locali/strutture/aree scoperte in deroga ai requisiti urbanistici può essere effettuata previa mera comunicazione allo SUAP tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), senza necessità di autorizzazione;

3) Per quanto riguarda i **trasferimenti temporanei in locali/strutture/aree scoperte senza requisiti specifici** si precisa che:

A) Per le attività commerciali, somministrazione di alimenti e bevande, uffici, artigianato di servizio e similari, si considerano idonei i locali che dispongono dei seguenti requisiti minimi:
- altezza non inferiore a m 2,40;
- presenza di finestre;
- riscaldamento/raffrescamento dei locali, in funzione del periodo di permanenza;
- disponibilità di servizio igienico nelle immediate vicinanze, anche fruiti congiuntamente ad altre attività;
- punto lavamani e lavelli limitato alle attività di servizio alla persona e alimentari con acqua potabile;

- locale magazzino, limitatamente alle attività alimentari, anche in condivisione con altri esercenti con rispetto delle temperature di conservazione previste;
- accessibilità locali: individuazione di soluzioni adeguate per favorire l'utilizzo dei locali anche ai diversamente abili;

B) Per le attività manifatturiere in assenza di situazioni particolari, legate alla produzione di rumore, vapore, polveri, gas e fumi, valgono le disposizioni di cui al precedente punto A).

In tutti i casi, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'utenza.

Modalità di comunicazione/autorizzazione

La delocalizzazione delle attività di cui al precedente punto A) può essere effettuata previa mera comunicazione in cui si autodichiari che i locali possiedono i requisiti minimi indicati allo stesso punto A)

Per le attività produttive che non rientrano nel punto A), come ad es. le attività manifatturiere, ivi comprese quelle indicate al precedente punto B), dovrà essere presentata domanda, corredata dalla prevista documentazione, ai SUAP tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), i quali le valuteranno con il supporto del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena. L'autorizzazione o il diniego motivato dovranno essere rilasciati entro 15 giorni, trascorsi i quali in assenza di osservazioni, la domanda si ritiene approvata.

Modulistica

Ad integrazione di quanto disposto nell'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012, si segnala che l'ulteriore modulistica riferita ai contenuti della presente ordinanza è reperibile presso il sito internet del Comune di Novi di Modena sezione "Emergenza Terremoto".